

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERNARDINI, SALVUCCI, VILLI, URBANI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GUTTUSO, MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, VERONESI, BRANCA, GIUDICE, CIACCI, FEDERICI, GIACALONE, GIOVANNETTI, LUCCHI Giovanna, PASTI, PELUSO, PERNA, VALENZA e VANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1977

Misure per la riforma dell'Università

ONOREVOLI SENATORI. — L'Università è uno dei centri nodali su cui si basa l'autonomia culturale e produttiva del nostro Paese e tuttavia, tra i processi di crescita dettati dalle necessità di uno stato moderno e democratico, non si è ancora realizzato l'indispensabile processo di rinnovamento delle strutture universitarie. Così che, nella generale coscienza della grave situazione in cui versa questa istituzione fondamentale, è indispensabile ed urgente presentare, sottolineandone l'importanza, una proposta organica di riforma che faccia riferimento esplicito alla collocazione dell'Università nel contesto sociale in cui dovrà operare.

Il dibattito sulle linee generali di riforma dura ormai da tempo e si è accentuato dopo l'applicazione della legge 30 novembre 1973, n. 766, comunemente conosciuta con il nome di « Provvedimenti urgenti ». Anzi, i problemi sollevati da quella legge hanno posto

in più drammatica evidenza la necessità di superare al più presto la fase del riadattamento provvisorio della struttura esistente per passare ad una più incisiva ristrutturazione che rinnovi radicalmente le modalità di gestione dell'Università ed i suoi rapporti con la realtà ad essa esterna. Il dibattito, particolarmente per quanto riguarda questo disegno di legge, ha raccolto le sollecitazioni e le proposte di quanti sono disposti ad impegnarsi per il rinnovamento: impegno senza il quale la legge, da sola, non potrebbe operare e che costituisce garanzia di funzionalità entro gli spazi che la legge intende creare.

I principi ispiratori di questo disegno di legge sono molti ma semplici. La cultura è un patrimonio pubblico che contiene in sé l'espressione ed il confronto di opinioni diverse; lo Stato, attraverso l'Università, deve promuovere la cultura riconoscendone così

il valore fondamentale e deve anche preoccuparsi della sua libertà e della sua espansione affidandola ad istituzioni aperte ed in costante rapporto con tutti i settori della vita pubblica. Lo Stato deve garantire il riconoscimento della qualificazione professionale nonchè la possibilità di conseguirla superando le discriminazioni di ceto e di luogo. Lo Stato deve infine rendere efficiente la ricerca scientifica sia attraverso il riconoscimento del suo ruolo che attraverso la creazione delle condizioni materiali nelle quali la ricerca possa svilupparsi.

Un requisito che la legge deve assolutamente possedere è quello dell'agilità e concisione perchè, sulla scorta dell'esperienza passata, possiamo senz'altro affermare che lo sviluppo della vita universitaria è troppo spesso reso impossibile dall'eccessiva burocratizzazione della sua gestione, accompagnata per di più alla scarsa partecipazione ed alla insensibilità in cui si perdono le iniziative autonome. È per questo che il testo che proponiamo non prescrive norme troppo minuziose ed insiste piuttosto sulla sperimentazione graduale, con tutto il realismo necessario perchè la transizione dall'attuale anacronistico ordinamento al nuovo avvenga senza incognite ed ambiguità. In questo sta anche la profonda differenza da precedenti tentativi di riforma, come la famosa legge n. 2314 e la successiva n. 612, logorati da un'analisi perfezionista che, più che preoccuparsi della collocazione dell'Università nel Paese, si preoccupava di quella degli universitari nell'Università.

La riforma universitaria, dunque, è qui concepita come un processo dinamico che il disegno di legge permette di avviare e che si pone come obiettivo centrale quello di fare dell'Università una componente attiva della società superando le condizioni di emarginazione in cui è venuta progressivamente a cadere. Riforma come processo deve anche significare che la legge permette il rinnovamento continuo delle strutture ed il loro adeguamento alle sollecitazioni esterne al di là della fase transitoria di costruzione dei dipartimenti e degli altri organismi di conduzione e di coordinamento.

I dipartimenti offrono un'occasione per la riagggregazione delle forze universitarie in unità più omogenee e più funzionali di quanto non lo fossero le vecchie facoltà. Mentre le facoltà, da una parte, non hanno potuto sopportare, per l'eccessiva crescita e per la inadeguatezza dei meccanismi tradizionali di funzionamento, la domanda di qualificazione posta dalla società, gli istituti e le cattedre, dall'altra parte, si sono procurati spazi sempre più limitati di sopravvivenza artificiale. I dipartimenti, perciò, devono servire alla ricomposizione di parti che hanno da tempo rinunciato alla loro funzione in rapporto al Paese, rifugiandosi in una funzione meramente accademica che, per quanto pregevole, non esaurisce certo le possibilità di impegno e di apporto culturale e produttivo.

I dipartimenti non devono essere rigidi ed anzi tutto il personale che ad essi fa capo deve poter contare su una mobilità ed una variabilità dei ruoli che lo stesso personale determina secondo la convenienza indicata dall'analisi collegiale e dalle competenze di ciascuno: è, questa, l'espressione più consapevole dell'autonomia in quanto legata ad una effettiva possibilità di iniziativa e di rinnovamento degli obiettivi e delle posizioni individuali. E dunque il momento della democrazia è proprio quello che sta a garanzia delle libertà di insegnamento e di ricerca assicurando al tempo stesso un interlocutore consapevole ed attento all'iniziativa dei singoli: l'essenziale è che il dipartimento consenta il superamento di una condotta individualistica se non addirittura privatistica dell'insegnamento e della ricerca, condotta che troppo spesso ha fruttato, in passato, un'autonomia ben particolare di alcuni docenti a scapito dell'autonomia di molti altri.

Il disegno di legge si qualifica anche sotto altri e non meno importanti aspetti. Essi riguardano:

una politica della ricerca scientifica che riaffermi (e questa affermazione dovrà risultare anche dalla legge per il nuovo ordinamento della ricerca) il ruolo fondamentale che in questo campo spetta all'Università, assicuri le condizioni materiali indispensa-

bili perchè possa effettivamente aversi quella ricomposizione di didattica e ricerca che deve realizzarsi nei dipartimenti, promuova programmi di ricerca universitaria di interesse nazionale;

L'istituzione del Consiglio nazionale universitario, non solo come espressione democratica dell'Università ma come organo di raccordo con le istanze regionali e con le istanze produttive e sociali, al quale attribuire compiti non decisionali o amministrativi ma di iniziativa, di proposta, di promozione, di largo coordinamento fra i programmi dei vari atenei. Sui temi specifici tale Consiglio dovrà potersi avvalere del contributo di commissioni più specializzate (per esempio per grandi raggruppamenti disciplinari) da esso stesso costituite;

L'istituzione dei Consigli regionali universitari, composti in parte da rappresentanti dell'Università e in parte da rappresentanti della Regione, con funzioni d'iniziativa e di proposta per quel che riguarda la programmazione, l'organizzazione delle strutture e dei servizi, il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica dell'Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale stabiliti nella programmazione regionale. Si tratta, cioè, di organismi che potranno e dovranno svolgere un'importante funzione promozionale per affermare un nuovo ruolo dell'Università in rapporto alla domanda della realtà produttiva e sociale;

L'allargamento della democrazia, per quel che riguarda sia la composizione dei Consigli di facoltà nella fase transitoria in cui essi continueranno a sussistere, sia l'ampliamento della base elettorale dei rettori, sia l'indicazione di una scadenza per il superamento del dualismo fra Consiglio di amministrazione e Senato accademico attraverso l'istituzione di un consiglio di ateneo democraticamente eletto;

L'introduzione del pieno tempo e dell'incompatibilità, sia con le professioni private sia con gli incarichi politici e amministrativi di maggiore rilievo;

il trasferimento alle Regioni delle competenze per il diritto allo studio e l'indicazione di una linea di intervento che sia rivolta a superare pratiche di tipo assistenziale e sia invece finalizzata a promuovere un reale ricambio della composizione di classe della popolazione studentesca e ad assicurare un'effettiva partecipazione agli studi; ciò nell'ambito di una prospettiva che tenda a riaffermare, creando le necessarie condizioni, il principio della normalità della frequenza, prevedendo al tempo stesso adeguate forme di sostegno per chi contemporaneamente studia e lavora.

Una considerazione a sè merita il problema dello stato giuridico: l'attuale varietà e sovrapposizione di figure universitarie non solo non rispondono ad alcun criterio di organicità e di funzionalità ma, anzi, se si esclude la categoria dei professori di ruolo che pure ha mutato molto i suoi connotati, non arrivano nemmeno a tranquillizzare il personale universitario docente e non docente dal punto di vista della sistemazione in una carriera. Obiettivo, questo, che sembrava il solo sotteso ai provvedimenti urgenti del 1973 e da cui, in ogni caso, non avrebbe potuto scaturire una ripresa della attività in assenza di una effettiva corrispondenza tra i ruoli e le incombenze, specie per quanto riguarda la ricerca.

È indispensabile razionalizzare la figura del docente ed uscire dal labirinto in cui gli universitari sono stati immessi con la sovrapposizione di ruoli vecchi e nuovi; nè si può affermare che siano già in atto gravi sproporzioni numeriche, visto che il rapporto studenti-docenti (a qualunque titolo) è di circa 30, ma piuttosto si deve rilevare il grave squilibrio esistente nell'utilizzazione del personale, squilibrio che non può essere risolto che dall'adeguamento e dalla flessibilità delle strutture di cui abbiamo già parlato, nonché dall'adozione del tempo pieno.

Il presente disegno di legge semplifica l'inquadramento dei docenti prevedendo una unica funzione articolata in due livelli retributivi. Inoltre, per l'immissione dei giovani laureati sia nella carriera universitaria che nelle altre carriere pubbliche e private che

richiedano un tirocinio di elevata qualificazione culturale e professionale, la legge prevede un contratto quadriennale, accessibile per concorso, che soddisfi alla necessità di sostenere i giovani studiosi nel periodo più delicato della loro formazione scientifica.

Il problema più complesso è quello del raccordo tra le posizioni attuali, in buona parte precarie, e la nuova, unica, funzione docente, riconoscendo i diritti acquisiti ed i titoli valutabili ai fini di una precisa collocazione nell'Università. A questo scopo, il Governo è delegato ad emanare un unico provvedimento che dovrà fissare sia la corrispondenza tra le varie posizioni universitarie attuali ed i nuovi livelli funzionali che la successiva dinamica dello sviluppo di carriera del personale docente e non docente.

Alla definizione dello stato giuridico e del trattamento economico si perverrà su proposta (al Ministro della pubblica istruzione, che predispone i decreti) di una commissione interparlamentare coadiuvata da rappresentanti sindacali, per far fronte all'esigenza di mediare le sollecitazioni delle varie categorie interessate, sollecitazioni oggi inevitabili e contrastanti vista l'assenza di parametri obiettivi di confronto tra le figure universitarie, particolarmente docenti, che partecipano sia direttamente che indirettamente alla vita delle Facoltà.

Inoltre, la legge prescrive il pieno tempo prevedendo la possibilità di graduale estinzione dei rapporti di lavoro extrauniversitari per quei docenti che intendessero mantenerli, al momento del reinquadramento, per non più di sette anni. È una soluzione che vincola strettamente alla presenza i nuovi docenti ed impegna quelli già in ruolo, permettendo tra l'altro di trasferire, in tempi ragionevoli, rapporti di lavoro individuali al dipartimento in quanto evita le difficoltà derivanti da brusche interruzioni.

Infine, la legge introduce esplicitamente il principio che, attraverso le strutture dipartimentali, si estende al personale non docente la possibilità di qualificazione professionale, secondo le capacità di ciascuno, che sinora era caratteristica del solo personale docente. È, questo, un principio nuovo che

richiede la formazione di meccanismi e di iniziative che non hanno una tradizione e che, quindi, dovranno ricevere una particolare attenzione da parte degli organi di gestione della vita universitaria e specialmente dai Consigli dipartimentali.

In sintesi, la legge è così articolata:

Al Titolo I sono raggruppate le *norme generali*: all'articolo 1 si definiscono i compiti e le finalità dell'Università e si rende concreta, tra l'altro, l'esigenza di programmare sia lo sviluppo universitario che l'orientamento degli studenti. Compiti, questi, del Consiglio nazionale universitario previsto al successivo articolo 14.

All'articolo 2 si danno esplicite garanzie alle libertà del personale universitario in quanto tale e si introduce il principio del tempo pieno.

All'articolo 3 si indicano le procedure per la definizione dei titoli di studio.

All'articolo 4 si precisano modalità e garanzie riguardanti l'istituzione di nuove Università o corsi di laurea. All'articolo 5 si precisano gli obblighi fatti alle Università non statali in vista della legalità del titolo da esse rilasciato. Il Titolo I termina con le norme generali di organizzazione dell'anno accademico (articolo 6).

Il Titolo II riguarda i *dipartimenti*. L'articolo 7 precisa come funzioneranno i dipartimenti e contiene, tra l'altro, i due principi innovativi della non titolarità degli insegnamenti (superando così l'attribuzione *ad personam* della cattedra) e dell'autonomia amministrativa: principi che si offrono a soluzione di quei problemi di rigidità ben noti a tutti gli universitari. L'articolo 7 prevede inoltre l'istituzione dei corsi di laurea come strutture didattiche interdipartimentali regolate da apposito consiglio.

All'articolo 8 si definiscono i rapporti tra i docenti ed il dipartimento. All'articolo 9 si tratta della fase di costituzione e sperimentazione dei dipartimenti, affidando l'individuazione di queste strutture anche agli stessi universitari e sottolineando l'importanza

della gradualità della transizione, al di fuori di schemi precostituiti.

Agli articoli 10 e 11 sono definiti gli organi di governo e gestione del dipartimento sia per quanto riguarda la composizione che i compiti. Particolarmente rilevante è l'affermazione, tra i compiti del Consiglio di dipartimento, riguardante l'impegno alla promozione della qualificazione professionale di tutto il personale. Nella composizione degli organi di governo e gestione è indicata la presenza di tutte le componenti, in misura tale da garantire la democraticità e la funzionalità tenendo conto delle esperienze più avanzate già in atto in alcune università italiane. L'articolo 12 si occupa del rapporto didattico tra studenti e dipartimenti, nell'ambito dei corsi di laurea, precisando quanto attiene ai piani di studio; nonchè dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di cui all'articolo 10.

Il Titolo III riguarda le strutture di coordinamento e programmazione dell'attività universitaria al livello nazionale ed al livello di ateneo. Agli articoli 13 e 14 è istituito, con le relative funzioni, il Consiglio nazionale universitario che, seppure in certa misura sostitutivo dell'attuale prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, assolve a funzioni ben più autonome e pubbliche di quello.

Infatti, il Consiglio è formato da membri non solo universitari o ministeriali, ma contiene anche i rappresentanti delle regioni e del mondo del lavoro e della ricerca, caratterizzandosi dunque come strumento del rapporto Università-Società attraverso l'intervento dei responsabili di organismi interessati alla produzione universitaria. Al Consiglio è fatto obbligo di informare sui lavori le Commissioni pubblica istruzione del Senato e della Camera. Rilevante è quanto si precisa circa la successione temporale dei compiti del Consiglio nella fase di prima attuazione della legge: il Consiglio nazionale universitario ha infatti il compito di provvedere alla ristrutturazione per dipartimenti confrontando le diverse sollecitazioni che verranno dalle sedi di ateneo. È, poi, un organo di governo che entra nel merito delle

questioni con una forte accentuazione dei compiti promozionali, sia in materia di programmazione che di indirizzo.

All'articolo 15 si istituiscono i Consigli regionali universitari, con funzione di elemento di raccordo tra le università e la regione di appartenenza. Anche in questo caso, la funzione promozionale è molto sottolineata, sia per quanto attiene alla funzione pubblica dell'attività universitaria che per il diritto allo studio dei giovani e degli adulti, da realizzare con provvedimenti concepiti per la collettività studentesca più che per l'assistenza presalariale.

Agli articoli 16 e 17 si definiscono gli organi di Ateneo (Consiglio e Rettore) che rimpiazzano il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione assommandone le funzioni.

Gli articoli 18 e 19 provvedono a consolidare, nella fase transitoria, la gestione democratica delle Facoltà sino alla loro estinzione.

Il Titolo IV provvede ai bisogni della ricerca scientifica. Ben noto è, al di là del problema dei finanziamenti, lo stato di estrema dispersione della ricerca universitaria. E pertanto la parte più significativa degli articoli 20, 21, 22 e 23 va rilevata là dove (all'articolo 22) si prescrive che tutte le somme assegnate, da qualsiasi fonte provengano, costituiscano un unico fondo, attribuito mediante l'opera di organi nazionali di consultazione e programmazione; inoltre (articolo 23) si affida al Consiglio nazionale universitario il compito di riconoscere programmi di interesse nazionale, consolidando un procedimento sperimentato in alcuni settori privilegiati che già oggi sono affrancati dalla tradizionale dissociazione accademica ed operano in buone condizioni di equilibrio territoriale.

Il Titolo V prescrive i compiti dei docenti e degli studenti. All'articolo 24 è trattato il tempo pieno, condizione irrinunciabile per il corretto svolgimento di tutta l'attività universitaria. All'articolo 25 si precisa l'incompatibilità con cariche pubbliche. All'articolo

lo 26 si dà al dipartimento la figura di parte contraente nei rapporti con settori esterni all'università che siano di pubblico interesse. All'articolo 27 si individuano nei consigli interdipartimentali gli organi preposti alla realizzazione delle condizioni per la piena presenza degli studenti. In particolare, gli studenti lavoratori sono agevolati con appositi corsi in orario serale. All'articolo 28, infine, si sottolinea che l'attuazione del diritto allo studio dovrà seguire la strada dei servizi, cioè delle strutture disponibili *in loco* agli studenti in condizioni disagiate, eliminando la pratica della corresponsione di assegni che, come è noto, non garantisce in alcun modo l'effettiva possibilità di presenza degli studenti.

Il Titolo VI tratta delle norme generali riguardanti il personale universitario. L'articolo 29, sullo stato giuridico, delega il Governo a provvedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, ad inquadrare il personale attualmente presente a vario titolo eli-

minando ogni rapporto precario. Per questo, la legge prescrive criteri precisi: due livelli di progressione retributiva con accesso per concorso al primo e secondo livello per coloro che non vi siano inquadrati di diritto; piano quinquennale di sviluppo del corpo docente; abolizione graduale degli incarichi; modalità di qualificazione del personale non docente.

All'articolo 30, il Governo è delegato ad emanare un decreto che provveda all'immissione di giovani laureati mediante contratti quadriennali: sono soppresse le borse e gli assegni, così che il contrattista riassume tutte le precedenti figure di tirocinante sul piano scientifico, professionale o didattico. Il quadriennio di contratto svolto con giudizio favorevole del dipartimento dà diritto ad un attestato che equivale, tra l'altro, all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria (articolo 31).

All'articolo 32 si indicano i provvedimenti necessari per assicurare la presenza di lettori di lingue e letterature straniere.

DISEGNO DI LEGGE
—**TITOLO I**
NORME GENERALI**Art. 1.***(Compiti e finalità dell'Università)*

L'Università ha il compito di promuovere la ricerca scientifica e l'istruzione superiore e di concorrere allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, preparando alle professioni che richiedono un'elevata qualificazione culturale, scientifica e tecnica e sviluppando iniziative di aggiornamento, riqualificazione, perfezionamento.

Lo sviluppo dell'Università deve essere programmato, nei modi indicati dal successivo articolo 14, in rapporto agli obiettivi della programmazione economica e sociale e alle esigenze di progresso civile e culturale del Paese. Tale programma, nel regolare l'adeguamento delle strutture universitarie, le modalità di ingresso e di frequenza e la distribuzione degli studenti fra i diversi indirizzi di studio, dovrà assicurare la piena attuazione del disposto costituzionale circa il diritto allo studio.

Nello svolgimento della sua attività e per il perseguimento dei suoi compiti l'Università può organizzare programmi comuni con altri centri di ricerca scientifica e di attività culturale e collabora con le Regioni, con gli Enti locali, con la scuola, con la Pubblica amministrazione, con le organizzazioni delle forze produttive e sociali.

Le Università godono di autonomia didattica, di ricerca, amministrativa e di gestione finanziaria, secondo i principi ed entro i limiti fissati dalla legge.

Art. 2.*(Diritti e doveri dei docenti, degli studenti, del personale non docente)*

Ogni Università organizza il suo funzionamento in modo che siano pienamente garantite le libertà di insegnamento e di ricerca,

le libertà politiche e sindacali dei docenti, degli studenti, del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, l'eguaglianza dei diritti di quanti operano al suo interno.

L'impegno nell'Università dei docenti, degli studenti, del personale non docente comporta di norma un lavoro a pieno tempo. L'impegno a pieno tempo dei docenti, con le conseguenti incompatibilità, è regolato dai successivi articoli 24 e 25. La partecipazione degli studenti all'attività universitaria è regolata dall'articolo 27, con le particolari disposizioni previste per i lavoratori studenti.

Art. 3.

(Titoli di studio)

La legge definisce i titoli di diploma e di laurea che le Università sono autorizzate a rilasciare e la durata del corso di studi necessario al loro conseguimento. Conformemente alle proposte formulate dal Consiglio nazionale universitario, di cui al successivo articolo 14, il Ministro della pubblica istruzione indica con propri decreti le articolazioni dei piani di studi afferenti a ciascun titolo e le conseguenti scelte dei dipartimenti che ne garantiscono l'attuazione.

Art. 4.

(Istituzione di nuove Università o nuovi corsi di laurea)

Nuove Università o nuovi corsi di laurea anche presso Università già esistenti, nonché, fino alla loro estinzione, nuove facoltà, possono essere istituiti solo per legge nel quadro del programma di cui al successivo articolo 14. Analogamente possono essere riconosciuti solo per legge università, corsi di laurea, facoltà non statali.

Quando sia stata decisa con legge l'istituzione di una nuova Università, ad essa si provvede mediante un comitato ordinatore formato da sette docenti designati dal Consiglio nazionale universitario, da 3 rappresentanti della Regione, 3 del Comune, 1 della

Provincia interessati, e da un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione. Il Comitato ordinatore assolve, nella fase iniziale e comunque non oltre l'avvio del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, anche le funzioni del Consiglio di ateneo.

All'istituzione di nuove Facoltà e, successivamente, di nuovi dipartimenti si provvede mediante un Comitato tecnico-scientifico formato da 3 docenti eletti dai docenti di tutte le facoltà o i dipartimenti dello stesso tipo.

Art. 5.

(Università non statali)

Gli statuti delle Università non statali che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in modo da adeguare le strutture, gli ordinamenti e lo stato giuridico dei docenti ai principi fissati nella presente legge. In assenza di tale revisione, all'Università non statale è revocata la facoltà di rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

Art. 6.

(Organizzazione dell'anno accademico)

L'anno accademico ha inizio il primo novembre e termina il trenta ottobre. L'attività didattica ha inizio entro la prima settimana di novembre e termina non prima dell'ultima settimana di maggio.

I Consigli di Ateneo possono autorizzare corsi con calendario speciale, in deroga a quanto sopra previsto, per soddisfare alle esigenze degli studenti che lavorano.

Nei mesi di giugno-luglio e di ottobre si svolgeranno le due sessioni di esami di profitto e di esami di laurea. Il post-appello di esami di laurea del mese di febbraio è abrogato. I Consigli di Ateneo possono autorizzare in ogni Università l'organizzazione di appelli mensili di esami di profitto.

TITOLO II

ISTITUZIONE E ORGANI DEI DIPARTIMENTI

Art. 7.

(Istituzione dei dipartimenti)

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge è avviata in tutte le Università la ristrutturazione per dipartimenti dell'organizzazione dell'attività didattica e scientifica.

Il dipartimento ha compiti scientifici, didattici e di formazione professionale; può inoltre assumere, con le modalità previste dall'articolo 26, compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Ogni dipartimento organizza un settore di insegnamenti e di ricerca o più settori aventi finalità o caratteristiche comuni; può comprendere, oltre alle discipline del settore o dei settori interessati, anche discipline con esse convergenti o complementari: si costituisce anche riunendo insegnamenti in precedenza istituiti presso diverse Facoltà.

Con la costituzione dei dipartimenti sono soppressi gli istituti e sono abolite le norme attualmente in vigore per quel che riguarda la distribuzione degli insegnamenti sotto forma di cattedre personalmente attribuite a singoli docenti. Sono altresì abolite le Facoltà, salvo che per le funzioni ad esse attribuite, in fase transitoria, dal successivo articolo 9. Il personale docente e non docente oggi assegnato agli Istituti od agli insegnamenti è attribuito ai dipartimenti secondo il piano di istituzione degli stessi predisposto dalla Conferenza di Ateneo di cui al successivo articolo 9.

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica e di attività didattica da svolgersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; distribuisce annualmente e comunque entro il 30 maggio dell'anno accademico precedente, fra il corpo docente, di intesa con il docente interessato al fine di assicurare il miglior utilizzo delle specifiche competenze e ferme restando le

garanzie di cui al successivo articolo 8, i compiti di insegnamento e coordina l'attività di ricerca; formula le proposte per l'adeguamento dell'organico del corpo docente e provvede a coprire mediante procedure di trasferimento o di concorso i posti di ruolo resisi vacanti e i nuovi posti di ruolo ad esso assegnati; decide circa l'impiego dei mezzi, degli strumenti, delle attrezzature e dei locali di cui dispone, organizza i servizi comuni e amministra autonomamente i fondi ad esso attribuiti nel quadro del bilancio dell'Università; ripartisce fra il personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario i compiti ad esso assegnati, nell'ambito dei programmi stabiliti e nel rispetto delle qualifiche professionali di ciascun lavoratore, e propone entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio di amministrazione dell'università le modifiche di organico del personale non docente, tenuto conto della frequenza media degli studenti nel triennio precedente e dei programmi didattici e di ricerca.

Il dipartimento svolge la propria attività didattica e scientifica anche mediante programmi comuni con altri dipartimenti. Il Consiglio di Ateneo, d'intesa con il dipartimento o con i dipartimenti interessati, promuove programmi finalizzati ad obiettivi di sviluppo economico, sociale, civile e culturale del territorio.

Per l'organizzazione e la disciplina dei piani di studio relativi al conseguimento dei titoli di laurea e per il coordinamento dell'attività didattica attinente a ciascun corso di laurea sono costituiti consigli interdipartimentali nei modi previsti dal successivo articolo 9.

Art. 8.

(Libertà di ricerca e di insegnamento nel dipartimento)

Il dipartimento, nel favorire il massimo di collegialità nell'organizzazione dell'attività didattica e scientifica, assicura a ciascun docente, nello svolgimento delle sue funzioni, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia, di didattica e la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi necessari per lo svolgimento della sua atti-

vità. Il docente, assolti i compiti didattici assegnatigli dal dipartimento, può tenere corsi liberi non compresi nei piani di studio.

Il docente, qualora ritenga che le decisioni del Consiglio di dipartimento in merito a una sua richiesta di finanziamento dei programmi di ricerca ne limitino gravemente la libertà e la possibilità di attuazione, può chiedere, con domanda motivata, la disponibilità, al solo scopo di spesa per la propria attività di ricerca, di una percentuale dello stanziamento ordinario per la ricerca iscritto in bilancio, percentuale definita ogni tre anni dal Consiglio di dipartimento.

Il docente, ove ritenga la sua collocazione nel dipartimento non adeguata allo svolgimento della propria attività scientifica, può chiedere di essere assegnato ad altro dipartimento purchè il proprio campo di studi e di ricerca abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento di destinazione. Il passaggio del posto in organico dal dipartimento di origine a quello di destinazione è disposto con decreto del Rettore previo parere favorevole dei due dipartimenti interessati; il trasferimento del docente dall'uno all'altro dipartimento è disposto nello stesso decreto del Rettore previo parere favorevole dei Consigli interdipartimentali interessati che dovranno assicurare la continuità degli adempimenti previsti in relazione all'organizzazione ed alla disciplina dei piani di studio. Ove sia disponibile un posto di ruolo in organico del dipartimento di destinazione, il parere del dipartimento di origine non è richiesto.

Art. 9.

(Fase di costituzione e di sperimentazione dei dipartimenti)

Alla prima costituzione dei dipartimenti si procede, nel corso del primo anno accademico successivo all'istituzione del nuovo Consiglio nazionale universitario di cui all'articolo 13, sulla base di uno schema orientativo che tale Consiglio dovrà elaborare entro 6 mesi dalla sua istituzione anche tenendo conto di eventuali proposte formulate dai Consigli di Facoltà nella loro compo-

sizione più ampia. In base a tale schema orientativo, che dovrà consentire un'ampia sperimentazione, il piano di istituzione dei dipartimenti verrà predisposto, per ciascuna Università, da una Conferenza di Ateneo presieduta dal Rettore e composta da 1 membro eletto ogni 20 per ciascun Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia e comunque da non meno di 5 membri per ogni Facoltà e dai membri del Consiglio di amministrazione integrati da 5 rappresentanti eletti dal personale non docente. La Conferenza formula una proposta di deliberazione che viene inviata alle Facoltà ed al Consiglio nazionale universitario; la proposta è pubblica. Le Facoltà hanno 45 giorni di tempo dalla data di ricevimento della proposta per inviare alla Conferenza osservazioni ed emendamenti; dopo questo termine, la Conferenza è tenuta a deliberare entro 30 giorni il piano di istituzione dei dipartimenti che, all'atto della delibera, è reso immediatamente esecutivo.

Tenendo conto dei risultati conseguiti dalla sperimentazione compiuta nelle varie Università, entro i due anni successivi il Consiglio nazionale universitario, di cui al successivo articolo 13, formulerà al Governo — per la presentazione di un disegno di legge al Parlamento — proposte per il definitivo assetto dei dipartimenti e per l'istituzione di Consigli interdipartimentali composti da rappresentanze dei docenti e degli studenti, ai quali sarà attribuita la competenza dell'organizzazione e della disciplina dei piani di studio per i diversi corsi di laurea. Sino all'istituzione di tali Consigli continueranno a funzionare, limitatamente a tale competenza, i Consigli di facoltà nella composizione modificata prevista dal successivo articolo 18.

Art. 10.

(Il Consiglio di dipartimento)

Sono organi del dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Direttore.

Il Consiglio è formato da tutto il personale docente quale risulterà dall'inquadramento di cui al successivo articolo 29, dai contrattisti, dai tecnici e da rappresentanze degli studenti e del personale amministrativo, ausiliario e operaio, pari, rispettivamente, al 20 per cento e al 10 per cento del numero dei docenti, dei contrattisti e dei tecnici. Tali rappresentanze sono elette ogni due anni.

Il Consiglio:

a) elegge, a collegio elettorale unico e con voto limitato, nella composizione prevista dal primo comma del successivo articolo, la giunta di dipartimento;

b) approva i bilanci annuali, consuntivi e di gestione, predisposti dalla giunta e può, a maggioranza dei suoi componenti, respingere una delibera invitando la giunta stessa a rideliberare;

c) discute, su proposta della Giunta, la destinazione e la copertura dei posti di docente di ruolo resisi vacanti e dei nuovi posti di ruolo assegnati al dipartimento: in tal caso il voto deliberativo sarà riservato ai docenti di ruolo;

d) programma e coordina, garantendo la libertà di insegnamento e di ricerca nelle forme previste dall'articolo 9, l'attività didattica, scientifica e di formazione professionale svolta dal dipartimento e distribuisce fra i docenti, su proposta della Giunta, i compiti relativi. Sulla distribuzione dei compiti la decisione spetta ai soli docenti;

e) determina i programmi e i criteri generali per:

1) l'impiego delle strutture e dei mezzi tecnici a disposizione del dipartimento e la organizzazione dei servizi comuni;

2) le richieste di finanziamento per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche e per il potenziamento dell'attività di ricerca e d'insegnamento;

3) l'utilizzazione dei fondi finanziari a disposizione del dipartimento;

4) la definizione e l'assunzione di impegni con committenti esterni, secondo quanto precisato dal successivo articolo 26;

5) la promozione della qualificazione professionale di tutto il personale del dipartimento;

6) lo svolgimento di attività di aggiornamento e perfezionamento.

Sono inoltre trasferite al Consiglio di dipartimento tutte le altre competenze della Facoltà, salvo quelle attribuite nel secondo comma dell'articolo 9 alle Facoltà o ai Consigli interdipartimentali.

Il Consiglio è presieduto dal direttore. Esso si riunisce ogni anno per l'approvazione dei bilanci e periodicamente per lo svolgimento delle altre funzioni ad esso attribuite. Può essere convocato in seduta straordinaria dal direttore oppure su richiesta della Giunta o di un terzo dei componenti. La riunione del Consiglio è valida quando è presente la metà più uno dei componenti.

Art. 11.

(La Giunta di dipartimento)

La Giunta è composta da 9 o 11 membri, di cui 5 o 6 eletti fra i docenti di ruolo del dipartimento, 2 fra gli studenti, 1 fra i contrattisti, 1 o 2 fra i non docenti. La Giunta elegge al suo interno, scegliendolo fra i docenti, il direttore di dipartimento. Ai lavori della Giunta partecipa, con voto consultivo, il responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento. A parità di voti nella Giunta, prevale il voto del direttore di dipartimento. La Giunta dura in carica due anni.

La Giunta cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio di dipartimento e, secondo i programmi e i criteri generali da esso stabiliti, svolge le funzioni indicate al punto e) del terzo comma del precedente articolo. Inoltre elabora le proposte da sottoporre al Consiglio e predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli con una relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

Per formulare le proposte sulla distribuzione dei compiti didattici e sul coordinamento dell'attività di ricerca, la Giunta può avvalersi di apposite commissioni formate

da membri del Consiglio di dipartimento, commissioni la cui composizione è proposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio.

La Giunta è presieduta dal direttore. È convocata dal direttore oppure su richiesta di tre dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei membri.

Art. 12.

(Iscrizione dello studente al corso di laurea e sua attività nel dipartimento)

Lo studente si iscrive al corso di laurea presso il Consiglio interdipartimentale cui tale corso fa capo. Il Consiglio interdipartimentale, in base alle formulazioni generali fornite dal Consiglio nazionale universitario, indica i piani di studio fra i quali lo studente può scegliere per il conseguimento del titolo di laurea e, in rapporto a tale scelta, i dipartimenti presso i quali egli deve svolgere il suo corso di studio.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di dipartimento, lo studente può iscriversi alle liste elettorali di uno solo, a sua scelta, fra i dipartimenti previsti nel suo piano di studio.

TITOLO III

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI REGIONALI UNIVERSITARI E SVILUPPO DELLA DEMOCRAZIA NELL'UNIVERSITÀ

Art. 13.

(Istituzione del Consiglio nazionale universitario)

È istituito il Consiglio nazionale universitario che è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è così composto:

a) 64 membri in rappresentanza delle Università, di cui 40 docenti, 10 studenti, 5 contrattisti, 9 non docenti;

b) un rappresentante designato da ciascuna Regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) 9 rappresentanti del mondo della produzione e del lavoro di cui 6 designati dalla Federazione unitaria delle confederazioni sindacali dei lavoratori e 3 designati dalla associazione degli imprenditori;

d) 3 rappresentanti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e, successivamente, dal costituendo Consiglio superiore della scienza e della tecnologia.

Le elezioni dei rappresentanti delle varie componenti universitarie avvengono per liste e con il metodo proporzionale. I rappresentanti degli studenti sono eletti dai rappresentanti studenteschi nei Consigli di ateneo e, prima dell'istituzione di tali Consigli, dai rappresentanti studenteschi nei consigli di amministrazione delle Università ed opere universitarie. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni, tranne i rappresentanti degli studenti e dei contrattisti che si rinnovano ogni due anni; tutti i membri sono immediatamente rieleggibili solo per una volta.

Il Consiglio nazionale universitario è eletto, per la prima volta, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Nella prima elezione i 40 rappresentanti dei docenti sono eletti per metà dai professori di ruolo e per metà dagli incaricati e dagli assistenti; i 6 rappresentanti dei contrattisti sono eletti congiuntamente da contrattisti e assegnisti.

Alle riunioni del Consiglio nazionale universitario partecipa, con voto consultivo, il direttore generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio può articolare i suoi lavori in commissioni e, per l'esame di materie che richiedono particolari competenze disciplinari, costituisce commissioni consultive con membri designati anche esterni al Consiglio stesso e scelti tra il personale docente dell'Università.

Con l'istituzione del Consiglio nazionale universitario è soppressa la prima sezione

del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale universitario è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed elegge al suo interno un vice presidente. Nel suo seno è costituita una Giunta composta dal vicepresidente e da 14 membri, di cui la metà docenti, eletti dal Consiglio stesso. La Giunta istruisce i lavori del Consiglio, dà attuazione alle decisioni da esso prese e si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle leggi sull'istruzione superiore. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno nove componenti.

Per i procedimenti disciplinari a carico dei docenti universitari è costituita una Corte di disciplina composta dal vice presidente e da sei membri eletti dal Consiglio nazionale universitario fra i docenti che fanno parte del Consiglio. Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il vice presidente del Consiglio. Davanti alla Corte interviene, come relatore per l'amministrazione, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Nelle votazioni per l'elezione della Giunta e della Corte di disciplina, ciascun componente del Consiglio può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei membri da eleggere.

Il Consiglio nazionale universitario informa sui lavori, entro 15 giorni da ogni seduta, le Commissioni pubblica istruzione del Senato e della Camera.

Art. 14.

(Funzioni del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario oltre alle funzioni sin qui esercitate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha il compito di elaborare programmi e formulare proposte:

a) per il definitivo assetto dei dipartimenti, per l'istituzione dei Consigli interdi-

partimentali di cui al precedente articolo 9 e il conseguente definitivo superamento delle facoltà;

b) per la determinazione dei fondamenti dei piani di studio relativi ai corsi di diploma e di laurea e dei dipartimenti che devono concorrere allo svolgimento di tali piani di studio, nonchè per la revisione degli attuali titoli di studio e l'istituzione di nuovi titoli;

c) per la determinazione delle modalità di accesso all'Università, anche in relazione alla riforma della scuola media superiore, e per la programmazione della distribuzione degli studenti fra i diversi indirizzi di studio e comunque per la formulazione di criteri orientativi per i giovani che accedono all'Università, tenuto conto dei prevedibili fabbisogni di personale qualificato e in rapporto agli obiettivi di sviluppo produttivo, sociale e culturale del Paese;

d) per la programmazione dello sviluppo universitario e dell'istituzione di nuove Università, in modo da realizzare una distribuzione equilibrata delle strutture universitarie, anche individuando bacini di utenza regionali, infraregionali e interregionali;

e) per la programmazione dello sviluppo del personale docente e non docente e la sua distribuzione fra le Università e i dipartimenti;

f) per la ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica nell'Università e per la costituzione di organi nazionali di consultazione e programmazione fra i dipartimenti, in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli.

L'assetto dei dipartimenti e dei Consigli interdipartimentali, l'istituzione del Consiglio di ateneo, l'istituzione di nuovi titoli di studio, l'istituzione di nuove Università o corsi di laurea o di diploma, nonchè il riconoscimento di Università, corsi di laurea o diplomi non statali, devono essere approvati per legge. Ogni due anni il Governo presenta al Parlamento, per l'approvazione, il programma di sviluppo universitario, tenuto conto delle proposte delle Regioni e del Consiglio nazionale universitario.

Art. 15.

*(Istituzione del
Consiglio regionale universitario)*

In ciascuna Regione sede di Università è istituito il Consiglio regionale universitario, composto per metà da rappresentanti designati dal Consiglio regionale con modalità da esso definite e comunque in modo da garantire la rappresentanza della minoranza e per metà da rappresentanti delle Università eletti con voto limitato dai membri dei Consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie comprese nella Regione. Dopo l'istituzione dei Consigli di ateneo i rappresentanti delle Università saranno designati da tali Consigli.

Nella rappresentanza delle Università dovranno essere rispettate le proporzioni di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 13.

Il Consiglio regionale universitario formula proposte alle Regioni e alle Università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica delle Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della Regione stabiliti nella programmazione regionale;

b) la costituzione di strutture miste consortili coinvolgenti, con l'Università e la Regione, gli istituti scientifici e di ricerca esistenti in ambito regionale, per lo sviluppo di attività di ricerca, promozionali o di consulenza tecnica di pubblico interesse relative al territorio e finalizzate al suo sviluppo;

c) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata principalmente sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare o disincentivare l'accesso ai vari corsi di laurea in relazione agli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

d) l'uso delle attrezzature dell'Università e delle sue strutture e competenze didattiche e scientifiche anche per attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione.

Il Consiglio regionale universitario ha inoltre il compito di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario.

Art. 16.

(Istituzione del Consiglio di ateneo)

Entro l'anno accademico successivo alla costituzione dei dipartimenti, è istituito in ogni Università il Consiglio di ateneo, al quale sono trasferite le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, che si sciolgono all'atto dell'insediamento del Consiglio di ateneo. Spettano inoltre al Consiglio di ateneo le funzioni ad esso attribuite nella presente legge.

Il Consiglio di ateneo è composto da: 16 membri eletti dai docenti; 5 dagli studenti; 2 dai contrattisti; 3 dal personale non docente; 1 designato dalla Regione; 3 dal comune ove ha sede l'Università; 1 dal Consiglio nazionale delle ricerche e successivamente dall'istituendo Consiglio superiore della scienza e della tecnologia; 2 membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del CNEL, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori e uno a quella degli imprenditori. La rappresentanza del comune deve essere comprensiva della minoranza. L'elezione dei membri universitari avviene per liste e col metodo proporzionale.

I membri del Consiglio di ateneo durano in carica tre anni, tranne i rappresentanti degli studenti che sono rinnovati ogni biennio. Nessun membro, elettivo o designato, può far parte del Consiglio di ateneo per più di due volte consecutive.

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di ateneo sono indette dal rettore, che ne fissa la data entro un periodo determinato con suo decreto, per tutte le Università, dal Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio di ateneo si avvale, come organo consultivo, del consiglio dei direttori di dipartimento.

Alle riunioni del Consiglio di ateneo partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 17.

(Elezione del rettore di ateneo)

Fino alla costituzione dei Consigli di ateneo, il rettore è eletto, fra i docenti, dal corpo accademico costituito da tutti i membri dei consigli di facoltà nella loro composizione più ampia.

Successivamente il rettore sarà eletto, al suo interno, dal Consiglio di ateneo, scegliendolo fra i docenti.

Art. 18.

(Presenze e diritti degli studenti e dei rappresentanti di altre categorie nei Consigli di facoltà)

Fino all'istituzione dei dipartimenti e dei Consigli interdipartimentali, le rappresentanze degli studenti elette nei Consigli di facoltà, stabilite dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, e dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, in cinque, sette e nove, proporzionalmente al numero di iscritti in corso di laurea, vengono rispettivamente elevate a undici, quindici e ventuno.

Gli eletti in rappresentanza degli studenti, così come gli eletti delle altre categorie di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno diritto di voto, ferme restando le limitazioni previste dal primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 580. I rappresentanti dei contrattisti e dei titolari di assegni di studio vengono elevati a quattro. I rappresentanti degli assistenti e degli incaricati non stabilizzati sono raddoppiati. Sono inoltre eletti nei Consigli di facoltà cinque rappresentanti del personale non docente.

Una volta effettuato l'inquadramento di cui al successivo articolo 29 fanno parte dei Consigli di facoltà, fino alla loro soppressione, tutti i docenti del primo e del secondo livello oltre ai rappresentanti delle altre categorie.

Art. 19.

*(Funzionamento nella fase transitoria
dei Consigli di facoltà)*

Il Consiglio di facoltà può costituire al suo interno Giunte con compiti esecutivi e di coordinamento.

Il Consiglio di facoltà è sempre convocato nella sua composizione plenaria anche quando sono in discussione materie per le quali sono previste limitazioni del diritto di voto, nel qual caso il numero legale è però formato dai soli aventi diritto al voto.

TITOLO IV

SVILUPPO E QUALIFICAZIONE
DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 20.

(Finanziamento della ricerca scientifica)

Per lo sviluppo della ricerca scientifica nelle Università è istituito apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte oltre alle somme attualmente indicate nei capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione n. 4103 (attrezzature didattiche e scientifiche) e n. 8551 (in applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 283) che vengono soppressi, le seguenti somme aggiuntive:

lire 30 miliardi per l'anno 1977;
lire 50 miliardi per l'anno 1978;
lire 70 miliardi per l'anno 1979.

Per gli anni successivi, l'iscrizione delle somme destinate alla ricerca universitaria avverrà sulla base di incrementi annuali fino a raggiungere la percentuale minima del 20 per cento delle somme iscritte nel complesso del bilancio statale per l'attività di ricerca scientifica.

Art. 21.

*(Attribuzione di fondi per la ricerca
alle Università)*

Le somme previste nell'articolo precedente, con la riserva indicata nel successivo articolo 22, verranno ripartite tra le Univer-

sità italiane con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale universitario, in base a criteri oggettivi che siano basati:

a) sul numero dei docenti e degli studenti e sulla tipologia dei dipartimenti, con particolare riferimento alle scienze sperimentali;

b) sulla necessità di riequilibrare territorialmente le assegnazioni di fondi per la ricerca, in rapporto alla programmazione universitaria e con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle isole, e di potenziare quei settori di ricerca che maggiormente possono contribuire allo sviluppo civile e produttivo del Paese.

Art. 22.

*(Distribuzione dei fondi di ricerca
da parte delle Università)*

Le somme assegnate alle singole Università costituiranno un unico fondo per la ricerca assieme ai finanziamenti provenienti da altre fonti e verranno ripartite tra i singoli dipartimenti con delibere del Consiglio di ateneo, in base ai criteri stabiliti alla lettera a) dell'articolo 21 e ai programmi di ricerca presentati. Fino all'istituzione dei Consigli di ateneo decideranno i Consigli di amministrazione.

I dipartimenti dovranno, entro il 30 giugno di ogni anno, presentare un bilancio scientifico ed economico delle ricerche compiute e di tutti i finanziamenti ottenuti da enti pubblici, da convenzioni con enti privati, da ogni altra fonte, e le richieste per i programmi futuri. Ogni ulteriore finanziamento è sospeso se non è corredato dal documento consuntivo e programmatico annuale, che deve far parte degli atti, di pubblica disponibilità, acquisiti dal Consiglio nazionale universitario.

Al fine di coordinare le attività di ricerca dei dipartimenti affini, il Consiglio nazionale universitario, secondo quanto previsto al precedente articolo 14, provvede alla costituzione di organi nazionali di consultazione

e programmazione con funzioni di coordinamento tra le università e con gli eventuali enti pubblici di ricerca interessati alle stesse attività.

Art. 23.

*(Programmi di ricerca universitaria
di interesse nazionale)*

Una quota massima del 25 per cento delle somme previste dagli articoli precedenti potrà essere attribuita, su proposta del Consiglio nazionale universitario, a programmi di ricerca di rilevanza nazionale, proposti congiuntamente da dipartimenti di più Università, che si impegnino a coordinare le loro ricerche.

Il Consiglio nazionale universitario, proponendo al Ministro il finanziamento di tali programmi, dovrà preventivamente valutarne la rilevanza scientifica nazionale e le prospettive di realizzazione; e dovrà successivamente garantire, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, il controllo scientifico sull'attuazione.

Il Ministro trasmetterà al Parlamento copia dei programmi presentati e delle relazioni del Consiglio nazionale universitario sia in fase di proposta che di controllo sull'attuazione.

TITOLO V

**COMPITI DEI DOCENTI
E DEGLI STUDENTI**

Art. 24.

(Tempo pieno)

Ai docenti di ruolo sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica dei dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatta salva l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, essi sono tenuti a svolgere la loro attività nell'ambito dei

programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno.

Il Consiglio di dipartimento definisce l'orario complessivo dell'attività del docente a tempo pieno e le ore, distribuite in non meno di quattro giorni settimanali, che ogni docente di ruolo dovrà dedicare all'attività didattica. Il numero complessivo di tali ore non può essere inferiore a dodici.

Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto ad albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali o imprenditoriali; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 26, presso privati ed enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro; non può svolgere la sua opera anche presso Università o istituti universitari privati.

Il docente di ruolo che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di amministrazione e, trascorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente o di assistente universitario.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono professori di ruolo hanno facoltà di optare, per un periodo non superiore ai 7 anni, per il tempo parziale. In tal caso non potranno essere eletti Rettori, Presidi di facoltà, direttori di dipartimento, membri dei Consigli di Ateneo, dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale universitario, nè essere commissari di concorso, e decadranno da tali incarichi o responsabilità qualora li ricoprano.

Per i docenti che non opteranno per il pieno tempo sarà previsto, nel decreto delegato di cui al successivo articolo 29, un trattamento economico differenziato. In ogni caso l'ingresso o l'appartenenza all'ultimo parametro dell'attuale progressione retributiva dei professori universitari di ruolo comporta l'adempimento dell'impegno di pieno tempo.

Art. 25.

(Incompatibilità politiche)

I docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della Magistratura, o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidenti di Assemblea o Consiglio regionale o di Presidente o membro di Governo o Giunta regionale, di Presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazione superiori a 100.000 abitanti, di Presidente o Consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica, o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale, o regionale, sono collocati in aspettativa. Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

I docenti di ruolo che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente possono svolgere attività scientifica nei dipartimenti e, in forme concordate con il Consiglio di dipartimento, partecipare alla attività didattica, senza ricevere retribuzione dal Ministero della pubblica istruzione salvo congruo perequativo fra lo stipendio e le indennità percepite; essi non possono ricoprire incarichi direttivi nei dipartimenti, nelle Facoltà e nell'Ateneo, non possono essere eletti a far parte del Consiglio nazionale universitario o dei Consigli regionali universitari nè essere commissari di concorso.

Art. 26.

*(Convenzioni e contratti
stipulati dai dipartimenti)*

Il Consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca e in relazione ai suoi programmi didattici o per ragioni di rilevante interesse pubblico, può assumere compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il Consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni e contratti

e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di questa attività, detratte le spese, vengono devoluti per metà al dipartimento, e per metà all'Università, che li ripartisce tra i dipartimenti per potenziare la attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato.

Art. 27.

(Frequenza agli studi)

Il dipartimento, d'intesa con i Consigli di di facoltà e successivamente con i Consigli interdipartimentali di cui al precedente articolo 7, stabilisce le modalità per assicurare la frequenza degli studenti all'attività didattica e scientifica (lezioni, seminari, esercitazioni, attività di ricerca previste nel piano di studi) e per creare le condizioni di adempimento di tali doveri.

Per gli studenti che non hanno possibilità di frequenza, perchè lavorano, le Università organizzano corsi speciali anche in orario serale e, se necessario, con calendario speciale.

Vengono inoltre promossi programmi di insegnamento e di ricerca particolarmente rivolti ai lavoratori che usufruiscono dei congedi contrattuali per il diritto allo studio.

Le disposizioni previste nel primo comma del presente articolo entreranno in vigore a partire dall'anno accademico successivo alla costituzione dei dipartimenti.

Art. 28.

(Diritto allo studio)

Sono trasferite alle Regioni le competenze e le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali dello Stato

in materia di diritto allo studio per l'Università.

Le Opere universitarie sono soppresse. Le Regioni provvederanno, con proprie leggi, a delegare ai Comuni sedi di Università, o a consorzi di comuni, la gestione dei servizi per il diritto allo studio e a trasferire ad essi i beni, il personale e le strutture delle discolte Opere universitarie.

I consigli regionali, sulla base delle ripartizioni nazionali fra le Regioni del fondo disponibile, stabilite dal Ministero della pubblica istruzione su parere del CNU, determinano con loro norme, su proposta dei Consigli regionali universitari, criteri di assegnazione dell'assegno, delle strutture e dei servizi per il diritto allo studio.

Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti criteri:

a) attuare una progressiva conversione delle forme monetarie di assistenza (assegno di studio, borse, eccetera) in erogazione di servizi individuali e collettivi che assicurino la frequenza agli studi e che siano fruiti sulla base di un effettivo svolgimento dell'attività universitaria;

b) assicurare la priorità di godimento di detti servizi ai giovani di famiglie operaie e contadine, ovvero in condizioni economiche disagiate;

c) graduare il prezzo dei servizi in maniera progressiva secondo fasce di reddito e criteri di provenienza sociale;

d) riferire l'organizzazione e la fruizione dei servizi a linee di programmazione dello sviluppo universitario, in maniera da favorire la distribuzione della popolazione studentesca in settori disciplinari più rispondenti alle esigenze generali del Paese ed in sedi o aree geografiche non congestionate.

Durante la fase transitoria nel riparto delle somme disponibili la quota da destinarsi ai programmi biennali di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevabile sino al 60 per cento e non può essere inferiore al 40 per cento.

TITOLO VI

NORME GENERALI RIGUARDANTI IL
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
E I CONTRATTISTI

Art. 29.

*(Stato giuridico dei docenti
e dei non docenti)*

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un unico provvedimento concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente e non docente, che dovrà essere inquadrato in livelli funzionali, con eliminazione degli attuali rapporti di lavoro precario, riconoscimento delle funzioni svolte e dell'anzianità maturata in servizio.

In particolare il provvedimento dovrà prevedere:

1) l'inquadramento dei docenti in una unica funzione articolata in due livelli di progressione retributiva con determinazione di un trattamento economico inferiore e differenziato per gli attuali docenti di ruolo che non opereranno per il pieno tempo;

2) i criteri e le modalità per l'inquadramento nel livello superiore degli attuali professori ordinari e straordinari e in quello inferiore degli incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;

3) la disciplina dei concorsi per l'accesso al primo e al secondo livello dei docenti, che dovrà in ogni caso prevedere commissioni giudicatrici nazionali costituite su basi elettive;

4) programmazione quinquennale dello sviluppo del corpo docente, in modo da raggiungere nel quinquennio un rapporto equilibrato fra docenti e studenti e rispondere alle esigenze di sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nei diversi settori. Nell'inquadramento nei ruoli dei vincitori di concorso verrà assicurato adeguato riconoscimento del servizio svolto da coloro che precedente-

mente all'entrata in vigore della presente legge hanno svolto nell'Università attività didattica e scientifica come incaricati di insegnamento, tecnici laureati o comunque con un rapporto di lavoro precario. Saranno altresì determinate forme di incentivazione dei trasferimenti del personale docente al fine di equilibrare la distribuzione fra le Università e fra i dipartimenti;

5) l'abolizione degli incarichi di insegnamento, tranne possibilità di conferma per il primo anno successivo all'emanazione dei decreti delegati e per i due successivi trienni, compatibilmente con le esigenze degli insegnamenti previsti dai Consigli interdipartimentali e con l'adeguamento delle competenze dei singoli docenti a detti insegnamenti, per gli attuali incaricati non stabilizzati che non siano professori di ruolo o assistenti; nonché i criteri per tenere conto dell'eventuale inserimento di questi docenti in sede di definizione degli organici dei dipartimenti secondo i programmi di cui al precedente punto 4). Compiti di insegnamento a tempo limitato, per un termine massimo di tre anni, potranno essere attribuiti dal dipartimento a cittadini italiani, che abbiano altro rapporto di lavoro con lo Stato e con Enti pubblici o privati, o a studiosi stranieri, per un numero non superiore al 5 per cento dell'organico complessivo di docenti assegnato al dipartimento;

6) la determinazione dei tempi e delle modalità per la progressione delle carriere e dell'età per il pensionamento;

7) la determinazione di criteri per l'attribuzione di congedi per l'attività di insegnamento e di ricerca presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri;

8) l'inquadramento del personale non docente in livelli funzionali, con revisione delle tabelle retributive, definizione dell'orario di servizio, determinazione dei tempi e delle modalità per la progressione delle carriere e dell'età di pensionamento;

9) la determinazione delle modalità di qualificazione del personale non docente, al fine di assicurare la massima responsabilizzazione, la mobilità e la flessibilità in rapporto alle esigenze della ricerca, della di-

dattica, dei servizi e dell'amministrazione, la possibilità di passaggio al livello immediatamente superiore attraverso aliquote di posti a concorso riservato, purchè in possesso del titolo di studio o del titolo professionale richiesti e la frequenza di appositi corsi.

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i concorsi per assistente non ancora banditi ed è vietato il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, fatta eccezione per quanto previsto al punto 5) del comma precedente.

I concorsi per posti di professori di ruolo previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che ancora non siano stati banditi non si effettuano e i relativi posti sono conglobati con quelli da mettere a concorso secondo il punto 4) del secondo comma.

Le norme delegate di cui al primo comma saranno predisposte dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle proposte elaborate da una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale docente e non docente dell'Università, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Entro un mese dalla scadenza della delega il Ministro della pubblica istruzione sottopone gli schemi di decreto al parere delle Commissioni pubblica istruzione del Senato e della Camera. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 30.

(Contratti con giovani laureati)

Con altro decreto delegato, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con le stesse modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo, saranno definiti il numero e le modalità dei

concorsi per giovani laureati da bandirsi annualmente per il conferimento di contratti di addestramento nella attività didattica e di ricerca scientifica. I compiti dei contrattisti saranno precisati sulla base di quanto stabilito dal successivo articolo 31.

Tali contratti costituiscono la sola forma di rapporto non di ruolo con l'università ed il Ministero della pubblica istruzione; ogni altra forma di rapporto non di ruolo è vietata e saranno pertanto abrogate le norme previste negli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, o in precedenti provvedimenti.

Nel decreto delegato di cui al primo comma saranno altresì previsti criteri e modalità per la proroga dei contratti in corso sino all'effettuazione dei primi due concorsi al primo livello di docente di ruolo.

Art. 31.

(Compiti del contrattista)

I titolari dei contratti di cui al primo comma del precedente articolo saranno tenuti a compiti di addestramento nell'attività didattica e di ricerca scientifica secondo programmi definiti dai dipartimenti e controllati dai dipartimenti stessi.

I titolari di contratto saranno altresì tenuti, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, a frequentare i corsi e i seminari per loro organizzati dal Dipartimento e a sottoporre, alla fine del primo e del secondo biennio, ai professori designati dai dipartimenti i risultati delle loro ricerche.

Qualora, alla fine del secondo biennio, i titolari di contratto ottengano un secondo giudizio favorevole, conseguono un attestato di qualificazione che costituisce titolo ai fini dei concorsi universitari. Esso inoltre costituisce titolo valutabile nei concorsi indetti dagli enti pubblici di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e dagli enti pubblici anche non territoriali e costituisce abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria nelle classi disciplinari corrispondenti al settore di ricerca cui si riferisce il contratto.

Un giudizio sfavorevole, alla fine del primo biennio implica la cessazione della titolarità del contratto: un giudizio sfavorevole alla fine del secondo biennio implica il non conseguimento del titolo.

Il contrattista che abbia conseguito l'attestato finale può, su giudizio del Consiglio di dipartimento, ottenere la proroga del contratto per altri due anni.

Art. 32.

(Lettori di lingue e letterature straniere)

L'insegnamento delle lingue straniere nei corsi di laurea o nelle facoltà di lingue e letterature straniere e moderne o nelle altre facoltà ove questo sia previsto dai rispettivi statuti deve essere garantito mediante posti di ruolo o contratti quadriennali riservati a lettori di lingue e letterature straniere.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi un decreto per riordinare la normativa esistente, in materia di reclutamento o di conferimento di contratti, di requisiti richiesti, di modalità di trattamento, anche sulla base degli accordi culturali internazionali.

TITOLO VII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 33.

All'onere di 30 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 20 per l'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1977.